



**LEGGE REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE IDONEE,
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
E LA TUTELA DEL TERRITORIO**

Sommario

TITOLO I	4
Principi	4
Art. 1 Oggetto e finalità	4
Art. 2 Riconoscimento delle aree idonee indicate dallo Stato ai sensi dell'art. 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2025 n. 190	4
Art. 3 Ulteriori aree idonee	5
Art. 4 Principi per la qualificazione delle ulteriori aree idonee	5
Art. 5 Limiti alla qualificazione delle ulteriori aree idonee	6
Art. 6 Salvaguardia delle aree Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali	6
Art. 7 Salvaguardia speciale delle aree gravate da vincoli idrogeologici e antisismici	6
Art. 8 Provvedimenti attuativi per la gestione delle ulteriori aree idonee	6
TITOLO II Disciplina delle ulteriori aree idonee	7
Sezione I Aree industriali	7
Art.9 Riconoscimento e attuazione di disposizioni statali	7
Art. 10 Aree di crisi industriale complessa	7
Art. 11 Poli e distretti industriali	7
Art. 12 Norma di chiusura	7
Sezione II Beni pubblici non utilizzati	8
Art. 13 Beni immobili inutilizzati di proprietà regionale	8
Art. 14 Regime giuridico dei beni pubblici dismessi	8
Art. 15 Regime dei beni dismessi e assegnazione	8
Art. 16 Società pubbliche regionali per la diffusione e la valorizzazione di aree idonee e di impianti per le energie rinnovabili	9
Art. 17 Norma di chiusura	9
Sezione III Aree Agricole	10
Art. 18 Aree agricole ulteriormente idonee	10
Art. 19 Aree agricole dichiarate idonee in quanto inutilizzabili per la coltivazione	10
Art. 20 Impianti agrivoltaici	10
Art. 21 Misure antispeculazione e a tutela dei fondi agricoli	11
Art. 22 Norma di chiusura e richiamo di norme statali	12
Sezione IV Aree idonee in mare	13
Art. 23 Superfici portuali e marine	13
TITOLO III Salvaguardia della specificità delle aree natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali ...	14
Art. 24 Richiamo di norme statali applicabili	14
Art. 25 Misure di rafforzamento della tutela	14
Art. 26 Aree gravate da vincoli idrogeologici e antisismici	15
TITOLO IV Norme per la promozione delle energie rinnovabili	16
Art. 27 Accordi per il trasferimento della potenza energetica	16
Art. 28 Società pubbliche regionali per la diffusione e la valorizzazione di aree idonee e di impianti per le energie rinnovabili	16
Art. 29 Comunità energetiche	16

Art. 30 Promozione di piattaforme off shore e di superfici portuali e marine.....	16
Art. 31 Promozione di impianti geotermici, a idrogeno, idroelettrici, agrivoltaici e a biomasse. Disciplina dell'effetto di cumulo	16
Art. 32 Provvedimenti regionali di governo del territorio.....	17
TITOLO V Atti amministrativi di attuazione	18
Art. 33 Principi	18
Art. 34 Piano energetico ambientale regionale (PEAR), piano di accelerazione delle zone terrestri (PAZT), piano paesaggistico (PP) e altri strumenti di governo del territorio	19
Art. 35 Norme di azione, linee guida e regolamenti	19
TITOLO VI Abrogazione di norme e norme transitorie	20
Art. 36 Vigenza e norme transitorie	20
Art. 37 Abrogazioni	20
Art. 38 Rinvio a disposizioni statali ad effetto transitorio	20
Art. 39 Clausola di invarianza finanziaria	20
Art. 40 Entrata in Vigore	21

TITOLO I

Principi

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge è resa in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, come modificato per effetto dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026 n. 4.
2. In particolare, la presente legge individua le ulteriori aree idonee, in attuazione dell'art. 11 *bis* del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
3. Altresì, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.), la presente legge reca norme al fine di:
 - a) contribuire allo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, realizzando gli obiettivi di potenza energetica previsti nell'ordinamento vigente e in particolare quelli indicati nell'art. 11 *bis*, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, nella misura posta a carico della Regione Molise dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis* del decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175;
 - b) tutelare il territorio secondo il principio del minimo impatto ambientale.

Art. 2

Riconoscimento delle aree idonee indicate dallo Stato ai sensi dell'art. 11 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2025 n. 190

1. La Regione Molise riconosce come aree immediatamente idonee le aree previste nell'art. 11 *bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, ovvero:
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra in-stallati in aree agricole;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
 - d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
 - e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
 - f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
 - g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022; n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
 - h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
 - i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria

competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

- j) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1. le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 2. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
 3. gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
 4. le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
 5. le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
 6. gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in con-dizioni di degrado ambientale;
 7. gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel peri-metro di competenza del servizio idrico integrato;
- k) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1. le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale
 2. le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento
 3. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Art. 3

Ulteriori aree idonee

1. Sono ulteriori aree idonee, in attuazione dell'art. 11 *bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190:
 - a) le aree di crisi industriale complessa, identificate ai sensi del Titolo II della presente legge;
 - b) le aree che comprendono i poli industriali e i distretti produttivi e tecnologici, individuate ai sensi del Titolo II della presente legge;
 - c) le aree che comprendono i beni pubblici inutilizzati, di proprietà della Regione Molise o di altri enti pubblici, individuate ai sensi del Titolo II della presente legge;
 - d) le aree agricole dichiarate disponibili nonché le aree agricole inutilizzabili per la coltivazione, individuate ai sensi del Titolo II della presente legge;
 - e) le aree in mare e le superfici portuali, individuate ai sensi dell'art. 23 della presente legge;
 - f) in ogni caso, solo per gli impianti fotovoltaici, sono ulteriori aree idonee le superfici edificate, comprese le pertinenze e i tetti, insistenti su beni immobili di proprietà pubblica e privata.

Art. 4

Principi per la qualificazione delle ulteriori aree idonee

1. Nel qualificare le ulteriori aree idonee, la Regione osserva i criteri stabiliti nell'art. 11 bis, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
2. Resta fermo che alle aree del territorio regionale che siano diverse da quelle idonee o da quelle ulteriormente idonee ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni dell'ordinamento giuridico

dello Stato e in particolare l'art. 17 delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo economico adottate con D.M. 10 settembre 2010. Si applicano altresì le disposizioni del Titolo V della presente legge.

3. Resta fermo che gli atti e i procedimenti amministrativi per l'installazione degli impianti sono soggetti alla disciplina del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e alle altre disposizioni statali applicabili.

Art. 5

Limiti alla qualificazione delle ulteriori aree idonee

1. Per effetto della disposizione dell'art. 11 *bis*, comma 4, lett. *m*), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190:
 - a) *“non si possono considerare aree idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati per effetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - b) *“non si possono considerare aree idonee quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici”*;
 - c) *“non si possono considerare aree idonee i siti UNESCO”*, per i quali si applica la disposizione dell'art. 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Art. 6

Salvaguardia delle aree Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali

1. In attuazione dell'art. 11 *bis*, comma 4, lett. *b*) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, le aree ivi previste e denominate Aree Rete Natura 2000, le aree ricadenti nei parchi naturali e nelle aree naturali protette tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nonché le zone umide di importanza internazionale protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, sono sottoposte alle misure di particolare tutela previste nelle disposizioni del Titolo III della presente legge.

Art. 7

Salvaguardia speciale delle aree gravate da vincoli idrogeologici e antisismici

1. Alle aree gravate da vincoli idrogeologici e antisismici si applica l'art. 26 della presente legge.

Art. 8

Provvedimenti attuativi per la gestione delle ulteriori aree idonee

1. Al fine di regolare la gestione delle ulteriori aree idonee, ferme le disposizioni del Titolo II della presente legge, la Regione può:
 - a) adottare piani paesaggistici, piani energetico-ambientali e altri idonei strumenti di governo del territorio, nonché disporre le varianti o le revisioni di quelli vigenti;
 - b) adottare apposite norme di azione, sotto forma di regolamenti e di linee guida;
 - c) disporre le misure di mitigazione, di compensazione e di conservazione previste dalla legge, applicando le disposizioni vigenti secondo il principio del minimo impatto ambientale (DNSH).

TITOLO II
Disciplina delle ulteriori aree idonee

Sezione I
Aree industriali

Art. 9

Riconoscimento e attuazione di disposizioni statali

1. Le disposizioni della presente Sezione sono in attuazione dell'art. 11 *bis*, comma 4, lett. *i*) e lett. *l*), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Art. 10

Aree di crisi industriale complessa

1. Sono ulteriori aree idonee le aree di crisi industriale complessa, previste nell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Agli effetti della presente disposizione:
 - a) ai sensi dell'art. 27, comma 8 bis, del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83, possono essere considerate aree idonee anche le aree industriali interessate da situazioni di crisi industriali diverse da quelle nazionali complesse, che presentino un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione regionale;
 - b) nell'individuazione delle aree di crisi complessa, la Regione può privilegiare le aree interessate dai progetti di recupero ambientale e di efficientamento energetico dei siti, previsti nell'art. 27, comma 2, del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83.

Art. 11

Poli e distretti industriali

1. Sono ulteriori aree idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali.
2. Ai fini della presente disposizione, si intendono come ulteriori aree idonee quelle ricomprese nei sistemi produttivi locali, nei distretti industriali e nei consorzi industriali previsti nell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, nei distretti produttivi di imprese previsti nell'art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei distretti tecnologici previsti nell'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 11 novembre 2011, n. 180, negli altri distretti e poli di natura produttiva, comunque denominati, previsti nelle leggi regionali vigenti.
3. Ai fini della presente disposizione, nell'individuare le aree che comprendono i poli industriali previsti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 4, lett. *i*), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, si possono considerare come idonee le aree adiacenti che consentano di agevolare l'autoconsumo energetico e la decarbonizzazione dei settori produttivi.

Art. 12

Norma di chiusura

1. In materia di aree industriali, resta fermo che sono considerate idonee le aree previste nell'art. 11 bis, comma 1, lettere b)-f), nonché comma 1 lett. 1) numeri 1,2, 4, 5 e comma 1 lett. m) numeri 1, 2, 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
2. Al fine di osservare l'art. 11 bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e di garantire l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, nelle attività di individuazione si tiene una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sezione II
Beni pubblici non utilizzati

Art. 13

Beni immobili inutilizzati di proprietà regionale

1. La Giunta regionale può individuare come ulteriori aree idonee le superfici inutilizzate o inutilizzabili che siano comprese in beni immobili di proprietà regionale. A questo fine si applicano le seguenti disposizioni.
2. Con apposita delibera la Giunta regionale individua i seguenti beni immobili del patrimonio regionale:
 - a) i beni immobili del patrimonio disponibile che risultino inutilizzati;
 - b) i beni immobili del patrimonio indisponibile regionale che rientrino in una delle seguenti ipotesi:
 - b1) beni che, alla luce di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, risultino male utilizzati; come indici di cattiva utilizzazione si possono considerare anche gli oneri economici di manutenzione che siano manifestamente gravosi o i rendimenti manifestamente insufficienti in termini di risultato;
 - b2) beni che, per ragioni sopravvenute, ai sensi degli articoli 828 e 829 del Codice Civile, possano essere sottratti alla destinazione di servizio pubblico cui sono attualmente adibiti.
3. I beni previsti nella lettera b) del comma precedente restano comunque vincolati al regime giuridico dei beni indisponibili ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile.
4. In ogni caso, possono essere destinati a impianti fotovoltaici le strutture edificate che insistono su beni immobili del patrimonio disponibile o indisponibile della Regione.

Art. 14

Regime giuridico dei beni pubblici dismessi

1. I beni pubblici dismessi previsti nella precedente disposizione sono soggetti ai seguenti regimi, a scelta della Regione:
 - a) possono essere assegnati in uso a soggetti privati e pubblici, secondo le disposizioni dell'art. 15 della presente legge;
 - b) possono essere devoluti alle società pubbliche previste nell'art. 16 della presente legge;
 - c) possono rimanere in regime di gestione pubblica regionale.
2. I regimi previsti possono anche essere cumulati fra di loro.

Art. 15

Regime dei beni dismessi e assegnazione

1. Al fine di assegnare a soggetti pubblici e privati i beni pubblici dismessi destinati a impianti FER ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente legge, l'autorità amministrativa predispone appositi atti di gara, regolati da principi di imparzialità e buon andamento. Nella redazione degli atti di gara, l'autorità amministrativa regionale deve assumere a criterio di selezione i seguenti elementi:
 - a) esperienza nel settore degli impianti FER del soggetto che presenta il progetto, dimostrabile attraverso documenti che attestino l'avvenuta autorizzazione o la realizzazione di impianti FER negli ultimi venti anni;
 - b) documentata esperienza dell'impresa costruttrice, desumibile attraverso documenti che attestino l'avvenuta autorizzazione o realizzazione di impianti FER negli ultimi venti anni.
2. Nella redazione degli atti di gara l'autorità amministrativa regionale può assumere a criterio di selezione i seguenti elementi:
 - a) possibilità di prevedere un atto d'obbligo, a mezzo del quale l'impresa costruttrice dell'impianto si impegna ad assumere una quota di mano d'opera locale, anche a livello regionale, non inferiore al 2 per cento del personale utilizzato per la costruzione e la gestione dell'opera;

- b) uso di BAT e di tecnologie, di prodotti o di materiali disponibili sul mercato, che, per l'innovazione dei processi produttivi assunti dall'impresa, siano effettivamente idonei a ridurre in misura significativa l'impatto sul territorio, sulla salute umana, sulla biodiversità;
 - c) uso di tecnologie non comunemente disponibili sul mercato che garantiscano uno straordinario livello di efficienza energetica nel processo di costruzione e di gestione dell'impianto, dimostrabile attraverso il possesso di diritti di privativa.
3. In ogni caso, i beni assegnati per mezzo della gara ai sensi dei commi precedenti sono conferiti all'aggiudicatario:
- a) a titolo di diritto di superficie, ai sensi delle disposizioni degli artt. 952 ss. del Codice Civile, qualora si tratti di beni dismessi del patrimonio disponibile;
 - b) a titolo di concessione del diritto di uso di un bene pubblico, qualora si tratti di beni del patrimonio indisponibile.

Art. 16

Società pubbliche regionali per la diffusione e la valorizzazione di aree idonee e di impianti per le energie rinnovabili

1. La Regione può costituire società a partecipazione pubblica o acquisire partecipazioni in società ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, allo scopo di:
 - a) acquisire e valorizzare aree idonee, di proprietà pubblica e privata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
 - b) acquisire e valorizzare i beni pubblici dismessi ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente Legge.
2. Alle società pubbliche istituite dalla Regione ai sensi della presente disposizione possono partecipare enti pubblici e privati che siano altamente qualificati in materia di energie rinnovabili, nonché le università pubbliche, con preferenza per quelle aventi sede nel territorio regionale.

Art. 17

Norma di chiusura

1. Restano fermi i limiti previsti nell'art. 11 *bis*, comma 4, lett. *m*), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Sezione III Aree Agricole

Art. 18

Aree agricole ulteriormente idonee

1. In attuazione dell'art. 11 *bis*, comma 4, lettere *f*), *g*), *h*) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, sono ulteriori aree idonee le aree comprese in zone che abbiano destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti e che siano comprese nella superficie agricola utilizzabile (SAU), determinata secondo i criteri stabiliti nelle seguenti disposizioni:
 - a) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole idonee a livello regionale non possono essere superiori al 3 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) a livello regionale e non possono essere inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU). Ai sensi dell'art. 11 *bis*, comma 3, lett. *g*), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, si intende che la suddetta SAU può comprendere la superficie su cui insistono impianti agrivoltaici;
 - b) i Comuni possono definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale, comprese tra il 3 e lo 0,8 per cento del loro territorio, per mezzo di delibere adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con la stessa delibera i Comuni possono escludere le parti del territorio che ospitano colture agricole di pregio;
 - c) l'area agricola è senz'altro idonea se appartenga a comunità energetiche già istituite o in corso di istituzione, o se in essa siano insediate attività produttive e aziende agricole che possano essere sostenute da impianti di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili; in ogni caso la Regione e i comuni favoriscono la costituzione di comunità energetiche, secondo le disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale, acquisite le delibere comunali previste nel comma precedente, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita delibera:
 - a) compie la ricognizione delle aree agricole di pregio che sono state escluse dai Comuni per mezzo delle delibere previste nella lettera b) del comma precedente;
 - b) al netto delle aree escluse, individua e quantifica le aree agricole idonee a livello regionale nella misura compresa tra il 3 per cento e lo 0,8 per cento della Superficie utile agricola (SAU) del territorio regionale. A questo fine la Giunta regionale può fare uso del contatore delle SAU previsto nell'art. 12 *bis*, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, e, qualora non fosse ancora disponibile, la Giunta fa uso della piattaforma prevista nell'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021; in mancanza, la Giunta regionale utilizza i dati disponibili in possesso degli uffici regionali.
3. Il risultato del processo definito nei punti a) e b) del precedente comma costituisce l'insieme delle aree agricole idonee e disponibili a livello regionale ed è espressamente dichiarato nella delibera regionale prevista nel comma precedente. Nella stessa delibera il risultato è distribuito tra i comuni in proporzione alla SAU di ciascun comune.

Art. 19

Aree agricole dichiarate idonee in quanto inutilizzabili per la coltivazione

1. Al di fuori dell'insieme delle aree idonee disponibili determinate per effetto della disposizione precedente, in ogni caso, si considerano ulteriori aree idonee le seguenti parti del territorio: i calanchi, gli arenili, le pietraie, le rocce affioranti, comprese le tare costituite quali scarpate, cumuli di pietre o macerie, bordi vegetati dei fossi e dei canali, capezzagne.

Art. 20

Impianti agrivoltaici

1. Sono impianti agrivoltaici quelli che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *f-bis*) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, tali impianti possono prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

2. Nelle aree idonee e nelle aree regionali che sono qualificate come ulteriormente idonee per effetto della presente legge, l'installazione di impianti agrivoltaici è ammessa secondo le disposizioni dell'art. 11 bis, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Art. 21

Misure antispeculazione e a tutela dei fondi agricoli

1. Nel caso di domande e di progetti su aree agricole idonee si applicano le seguenti disposizioni.
 - a) Se risulti che il fondo oggetto del progetto abbia ricevuto finanziamenti pubblici a beneficio dell'attività agricola negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di messa al protocollo della domanda in esame, l'autorità amministrativa si pronuncia sulla domanda dopo aver acquisito il parere dell'assessorato regionale all'agricoltura. Nel parere l'assessorato verifica l'esistenza di eventuali vincoli di destinazione del fondo all'attività agricola, alla luce delle norme regionali, statali e dell'Unione europea. Qualora il parere verifichi l'esistenza di finanziamenti pubblici che determinano vincoli di destinazione del fondo, l'autorità amministrativa procedente rigetta la domanda. Il parere è emesso entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta dell'autorità procedente.
 - b) L'autorità amministrativa valuta con particolare favore i progetti che garantiscano l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, ai sensi dell'art. 16.1, lett. e), delle Linee guida adottate con D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010. L'integrazione dell'impianto nel contesto può essere garantita nel progetto anche attraverso la predisposizione delle misure di tutela degli obiettivi ambientali previste nell'art.15 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020. Qualora il progetto non preveda misure compensative o di mitigazione, l'autorità amministrativa può chiedere al proponente di impegnarsi ad adottare le misure compensative e di mitigazione previste nell'art.15 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 o nelle Linee guida adottate con D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010. Qualora il soggetto proponente rifiuti di accettare le misure proposte, l'autorità amministrativa può rigettare la domanda dando adeguata motivazione in ordine all'impatto negativo del progetto sul territorio.
 - c) Nel caso di progetti che ai sensi dell'art. 16 delle Linee guida adottate con D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 siano localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., o da altre produzioni che siano tradizionali o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, l'autorità amministrativa applica la disposizione dell'art. 16.4 delle Linee guida, sicché deve verificare che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano negativamente con le suddette disposizioni.
 - d) Nel caso in cui l'autorità valuti che l'impatto è negativo, l'autorità ammette il proponente a fornire la prova che l'impatto del progetto sul territorio sia riducibile al minimo, anche attraverso l'adozione di misure suppletive di compensazione e di mitigazione, a carico del proponente stesso. A questo fine, sono applicabili anche le misure di tutela degli obiettivi ambientali previste nell'art.15 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e in particolare:
 - d1) conservazione o miglioramento della natura e della biodiversità con adeguate misure di protezione e ripristino degli ecosistemi, compresa la fornitura di servizi ecosistemici;
 - d2) adeguata protezione della biodiversità del suolo;
 - d3) bonifica dei siti contaminati o adeguate garanzie di neutralità in termini di degrado del suolo;
 - d4) uso di pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
 - d5) uso di pratiche delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat. A seguito dell'istruttoria, se il proponente non dia la prova che l'impatto sul territorio è comunque riducibile al minimo o se rifiuti di accettare le misure compensative o di mitigazione proposte in sede istruttoria, l'autorità procedente può rigettare la domanda.
 - e) Se il progetto preveda la possibilità di costituire o di sviluppare sistemi di autoconsumo e comunità energetiche, l'autorità amministrativa orienta la valutazione all'accoglimento della domanda, salvi i limiti e i divieti previsti dalla legge.

- f) Se nelle piattaforme elettroniche abilitate per legge a ricevere le prenotazioni e le domande, vi siano prenotazioni o domande che abbiano per oggetto il medesimo fondo e siano presentate da soggetti diversi, l'autorità amministrativa ammette le domande solo se ricorra almeno una delle ipotesi previste nelle seguenti lettere:
- f1) se alla domanda sia allegato un contratto preliminare, trascritto, di acquisto della proprietà o del diritto di superficie;
- f2) se la disponibilità del bene dichiarata nella domanda consista nella titolarità del diritto di proprietà esclusiva del bene o nella titolarità in via esclusiva del diritto di superficie. A questo fine l'autorità amministrativa può richiedere al proponente l'esibizione dei relativi atti negoziali ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- g) Non sono ammissibili domande che presentino progetti che prevedano che la potenza complessiva dell'impianto, fotovoltaico o agrivoltaico, sia frazionata per sottocampi disposti su particelle catastali non contigue, del medesimo Comune o di Comuni diversi. Questa disposizione non si applica nel caso in cui il progetto dimostri che il frazionamento per sottocampi sia giustificato da fattori geomorfologici che impediscono l'uso di particelle catastali contigue, nel medesimo Comune o in Comuni diversi. In questo caso sono applicabili anche le disposizioni, normative e tecniche, che riconoscano in senso favorevole elementi idonei a far presumere la continuità territoriale.
- h) A tutela dei fondi agricoli e della ecosostenibilità dei progetti, la Regione può stipulare accordi e protocolli d'intesa con le associazioni di categoria delle imprese e con gli ordini professionali, al fine adottare opportune misure, da assumere quali regole standard o quali specifici obblighi a carico delle imprese e dei soggetti proponenti.
- i) A tutela della esecuzione delle misure di compensazione e di mitigazione previste nella presente disposizione, in caso di violazione delle stesse, si applicano le sanzioni amministrative previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Art. 22

Norma di chiusura e richiamo di norme statali

1. Restano fermi i divieti e i limiti all'uso delle aree agricole stabiliti nelle norme statali. In particolare, si applicano l'art. 11 *bis*, comma 1 lett. a) ultimo periodo, comma 1 lett. m) n. 1) e comma 2, nonché l'art. 4, comma 1, lett. *f-bis*), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 in materia di impianti agrivoltaici.

Sezione IV
Aree idonee in mare

Art. 23

Superfici portuali e marine

1. Sulle superfici portuali o marine possono essere installati impianti per le energie rinnovabili ai sensi delle disposizioni statali vigenti. Si applica l'art. 11-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

TITOLO III

Salvaguardia della specificità delle aree natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali

Art. 24

Richiamo di norme statali applicabili

1. In attuazione dell'art. 11 *bis*, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e al fine di garantire lo scopo ivi previsto di salvaguardare le specificità delle Aree Rete Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nonché delle zone umide di importanza internazionale protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, si applicano le disposizioni del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, nonché, ove vigenti, le disposizioni della delibera di Giunta regionale 31 dicembre 2015 n. 772 e dei piani di gestione ivi allegati.
2. In attuazione delle suddette disposizioni statali e regionali, valgono altresì le seguenti disposizioni:
 - a) qualora, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, la valutazione di incidenza (VINCA) sia ricompresa nella valutazione di impatto ambientale (VIA) o nella determinazione finale della conferenza di servizi preordinata all'autorizzazione regionale unica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 24 novembre 2025 n. 190, o in altri atti che per legge sostituiscano la VINCA, in ogni caso lo studio di impatto ambientale e il provvedimento di VIA devono dare separata evidenza degli impatti sulle aree Natura 2000 e sulle aree naturali protette o ricadenti in parchi naturali o nelle zone umide protette ai sensi della Convenzione di Ramsar;
 - b) in questo caso, lo studio di impatto ambientale deve contenere le indicazioni dell'allegato G al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e di esse deve dare conto il provvedimento di VIA;
 - c) in attuazione dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, con Linee guida o regolamenti adottati ai sensi del Titolo V della presente legge, la Regione può stabilire e rafforzare le modalità di presentazione degli studi di impatto ambientale, può individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi, nonché i tempi per effettuare la valutazione di incidenza;
 - d) qualora la domanda e il progetto implicino l'applicazione della VAS, al fine di garantire l'evidenza separata dell'impatto sulle aree Natura 2000, si applica l'art. 10 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 25

Misure di rafforzamento della tutela

1. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente prevista nell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di governo del territorio, al fine di rafforzare la tutela delle specificità previste nell'art. 11 *bis*, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e di elevare il livello di tutela delle Aree Rete Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali protette, nonché delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, si applicano altresì le seguenti disposizioni.
2. In sede di autorizzazione unica e nei procedimenti semplificati o liberalizzati previsti negli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190:
 - a) in ogni caso, l'autorità amministrativa applica l'art. 15.4 delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo economico adottate con D.M. 10 settembre 2010 e impone la rimessione in pristino dopo la dismissione dell'impianto;
 - b) l'autorità amministrativa applica gli artt. 16.1, 16.2 e 16.3 delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo economico adottate con D.M. 10 settembre 2010 e in particolare valuta come elementi favorevoli per l'approvazione le previsioni nei progetti del pieno rispetto delle misure di mitigazione previste nei punti 3.2, 4 e 5 dell'allegato 4 delle Linee guida;
 - c) qualora l'autorità amministrativa valuti che sia particolarmente significativo l'impatto del progetto sul territorio, i profili dell'impatto che riguardino la flora, la fauna e gli ecosistemi, previsti nel punto 4 dell'allegato 4 delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo economico adottate con D.M. 10 settembre 2010, si possono intendere secondo il criterio del minimo impatto ambientale (DNSH) e l'autorità amministrativa può proporre al soggetto proponente di adottare le misure di tutela degli obiettivi ambientali previste nell'art.15 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e in particolare una o più delle seguenti misure:

- c1) conservazione o miglioramento della natura e della biodiversità con adeguate misure di protezione e ripristino degli ecosistemi, compresa la fornitura di servizi ecosistemici;
 - c2) adeguata protezione della biodiversità del suolo;
 - c3) bonifica dei siti contaminati o adeguate garanzie di neutralità in termini di degrado del suolo;
 - c4) uso di pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
 - c5) uso di pratiche delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat.
3. Qualora il soggetto proponente rifiuti di accettare le misure proposte, l'autorità amministrativa può rigettare la domanda dando adeguata motivazione in ordine all'impatto negativo del progetto.
 4. A tutela delle misure di compensazione e di mitigazione previste nella presente disposizione si applicano le sanzioni amministrative previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Art. 26

Aree gravate da vincoli idrogeologici e antisismici

1. Le disposizioni del presente articolo sono rese in attuazione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., al fine di elevare il livello di tutela del territorio della regione Molise.
2. Nel caso di aree su cui gravino vincoli idrogeologici e antisismici che, per effetto della legge o di strumenti di governo del territorio, lascino prevedere una pericolosità elevata dell'area, anche desumibile dalla scala di rischio prevista nel D.P.C.M 20 febbraio 2019, l'autorità amministrativa deve rigettare la domanda.
3. Nel caso in cui la legge o gli strumenti di governo del territorio applicabili prevedano un'edificabilità relativa che sia compatibile con la pericolosità non elevata della zona:
 - a) la pericolosità della zona deve essere specificamente valutata e indicata, anche utilizzando la scala di rischio prevista nel D.P.C.M 20 febbraio 2019;
 - b) l'eventuale valutazione di edificabilità relativa deve essere espressamente motivata da parte dell'autorità procedente;
 - c) in ogni caso:
 - c1) per rilasciare l'autorizzazione unica o per addivenire a utilizzare i sistemi liberalizzati o semplificati di assenso, si applicano le disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e restano ferme le disposizioni ivi previste in materia di tutela dei vincoli idrogeologici e antisismici;
 - c2) in caso di assenso, l'autorità amministrativa competente, in sede di rilascio degli atti di autorizzazione o di assenso semplificato, o in sede di conferenza dei servizi, deve comunque imporre le opere di difesa del territorio adeguate al caso, desumendole tra quelle previste nell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

TITOLO IV
Norme per la promozione delle energie rinnovabili

Art. 27

Accordi per il trasferimento della potenza energetica

1. In attuazione dell'art. 11 bis, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, al fine di garantire il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis, la Regione Molise può stipulare con altre regioni accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.
2. In nessun caso l'accordo può compromettere il raggiungimento dell'obiettivo di potenza energetica assegnato alla Regione Molise per effetto delle disposizioni vigenti.

Art. 28

Società pubbliche regionali per la diffusione e la valorizzazione di aree idonee e di impianti per le energie rinnovabili

1. La Regione può costituire società a partecipazione pubblica o acquisire partecipazioni in società ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, allo scopo di:
 - a) acquisire o valorizzare aree idonee, di proprietà pubblica e privata, ai fini e ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e delle disposizioni della presente legge sui beni pubblici dismessi;
 - b) facilitare, sviluppare e controllare le attività pubbliche e private volte alla promozione, alla valorizzazione e all'installazione di impianti per le energie rinnovabili, ai fini e ai sensi dell'art. 4, comma 3 e comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
2. Alle società pubbliche istituite dalla Regione ai sensi della presente disposizione possono partecipare università pubbliche del territorio regionale e altri enti, pubblici e privati, che siano altamente qualificati in materia di energie rinnovabili.

Art. 29

Comunità energetiche

1. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle Comunità energetiche sul territorio regionale, osservando i principi e la disciplina delle norme statali applicabili in materia.

Art. 30

Promozione di piattaforme off shore e di superfici portuali e marine

1. La Regione favorisce la diffusione delle energie rinnovabili su aree e superfici portuali, marine e su piattaforme off shore. Si applicano le disposizioni statali vigenti e l'art. 23 della presente legge.

Art. 31

Promozione di impianti geotermici, a idrogeno, idroelettrici, agrivoltaici e a biomasse. Disciplina dell'effetto di cumulo

1. La Regione riconosce e promuove la diffusione di impianti geotermici, a idrogeno, idroelettrici, agrivoltaici, a biomasse. A questo fine, nel rispetto delle normative vigenti, la Regione può adottare appositi regolamenti e linee guida, volti a definire le specifiche modalità tecniche di realizzazione dei relativi impianti.
2. In questo caso, anche in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Regione può altresì disciplinare l'effetto di cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale. L'effetto di cumulo può essere definito nel PEAR o a mezzo di apposito regolamento regionale.

Art. 32

Provvedimenti regionali di governo del territorio

1. Al fine di promuovere le energie rinnovabili, La Regione adotta gli atti di governo del territorio previsti nel titolo V della presente legge e in particolare, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, un piano di accelerazione delle zone terrestri (PAZT), d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

TITOLO V Atti amministrativi di attuazione

Art. 33

Principi

1. Gli atti amministrativi di attuazione previsti nella presente legge, ferme le disposizioni statali applicabili, sono altresì soggetti ai seguenti principi:
 - a) La specificazione delle parti del territorio disponibili ad ospitare le ulteriori aree idonee e l'incremento degli impianti di energie rinnovabili sono orientati al principio dello sviluppo sostenibile e al criterio del minimo impatto ambientale (DNSH). A questo fine:
 - a1) nei casi in cui la legge preveda l'applicabilità di misure di compensazione e di mitigazione, comunque denominate, si prevede che l'autorità amministrativa applichi le misure orientandosi a fissare, ove possibile, un livello elevato della misura e comunque superiore al minimo consentito dalla norma applicabile;
 - a2) qualora le misure di mitigazione e di compensazione siano presentate nel progetto in un modo che l'autorità amministrativa reputi indeterminato o inadeguato rispetto all'impatto determinato dal progetto, le misure possono essere integrate o intese nel loro contenuto per mezzo delle misure previste nell'art. 15 del regolamento U.E. 2020/852 del 18 giugno 2020;
 - a3) qualora una o più delle suddette misure siano già previste nei progetti presentati, l'autorità amministrativa orienta favorevolmente la valutazione e dispone una sollecita chiusura del procedimento amministrativo di autorizzazione.
 - b) Aree diverse da quelle idonee. Alle aree diverse da quelle idonee e ulteriormente idonee si applica l'art. 17 delle Linee guida adottate con D.M. 1° settembre 2010, ove vigente, e, comunque, vale il principio per cui le aree diverse da quelle idonee non sono soggette di per sé a divieto di autorizzazione all'installazione dell'impianto. In questo caso, si prevede che l'autorità amministrativa orienti il suo giudizio a una elevata probabilità negativa di compatibilità del progetto e svolga apposita attività istruttoria. Nel caso di decisione negativa, l'autorità amministrativa rende adeguata motivazione in ordine alle ragioni del diniego.
 - c) Limiti. Nell'adottare o nel modificare le norme di attuazione dei piani paesaggistici che ai sensi dell'art. 11 *bis*, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 prevedano che talune caratteristiche degli impianti siano incompatibili con la tutela del paesaggio e dunque impediscano di qualificare alcune aree come idonee, valgono le seguenti disposizioni:
 - c1) in nessun caso l'uso di pannelli fotovoltaici può essere considerato come elemento di disturbo idoneo a negare la compatibilità dell'intervento;
 - c2) in nessun caso è motivo d'incompatibilità la possibilità di visione dall'alto degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici.Le disposizioni dei punti c1) e c2) si applicano altresì all'interpretazione e all'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1989 e dei piani ambientali di area vasta.
 - d) Efficacia del vincolo paesaggistico e applicabilità della legge regionale 1° dicembre 1989 e dei piani ambientali di area vasta. Nei casi di applicabilità dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 1989 n. 24 e di imposizione di vincolo paesaggistico, l'efficacia del vincolo ivi previsto si determina solo qualora nel piano di area vasta vi sia una puntuale individuazione degli "specifici tematismi" e degli elementi "puntuali, lineari, areali" del territorio previsti negli artt. 3 e 4 della medesima legge regionale. Di conseguenza, il punto 1.2 – "Impianti fotovoltaici" e il punto 1.7 - "Impianti eolici", contenuti nell'allegato alle Linee guida regionali adottate con delibera di Giunta regionale 22 giugno 2022 n. 187, sono da intendersi efficaci e vincolanti solo se riferiti a parti del territorio che nel piano di area vasta siano puntualmente individuate ed espressamente dichiarate oggetto di tutela per eccezionali motivi di interesse pubblico.
 - e) Principi di adeguamento tecnologico e di non discriminazione. In attuazione del principio desumibile dall'art. 11 *bis*, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, con appositi regolamenti o linee guida la Regione può differenziare gli impianti per fattispecie tecnologiche o per potenza. In ogni caso, la Regione riconosce il principio di neutralità tecnologica e di non discriminazione nella valutazione dei progetti e pertanto l'autorità amministrativa non può imporre tecnologie, processi produttivi o materiali che non siano disponibili sul mercato.

Art. 34

Piano energetico ambientale regionale (PEAR), piano di accelerazione delle zone terrestri (PAZT), piano paesaggistico (PP) e altri strumenti di governo del territorio

1. La Regione può aggiornare e revisionare il piano energetico ambientale regionale vigente (PEAR), adottato ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2014 n. 23, entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione può altresì adottare un nuovo PEAR al fine di migliorare l'efficienza energetica. In ogni caso, nel provvedimento di revisione, in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale 1° dicembre 1989 n. 24, la Regione è obbligata ad indicare gli "specifici tematismi" e gli ambiti "puntuali, lineari, areali" del territorio, nonché i correlativi motivi di notevole interesse pubblico che possono giustificare l'imposizione di un vincolo paesaggistico. L'efficacia propria del vincolo paesaggistico prevista nell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 1989 n. 24 si determina esclusivamente per gli ambiti del territorio come sopra determinati.
3. Entro 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge, La Regione deve avviare il procedimento per l'approvazione di un nuovo piano paesaggistico regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Nel medesimo termine e in coordinamento con l'iter di formazione del piano paesaggistico, le Autorità di bacino devono adottare o aggiornare i piani di bacino distrettuali previsti ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4. In attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, la Regione può adottare un piano di accelerazione delle zone terrestri (PAZT), d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, con apposito atto di ricognizione, a censire le aree idonee. A questo fine la Regione realizza un'apposita cartografia e la rende disponibile agli operatori mediante le forme di pubblicità e di trasparenza previste nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emette un avviso pubblico a mezzo del quale invita gli enti locali che siano proprietari di beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile a manifestare interesse e a indicare le superfici e le aree inutilizzate o inutilizzabili per ospitare impianti per le energie rinnovabili.

Art. 35

Norme di azione, linee guida e regolamenti

1. La Regione può adottare linee guida e regolamenti al fine di attuare e specificare le disposizioni di gestione e di tutela delle ulteriori aree idonee previste nella presente legge. Le Linee guida regionali adottate con la delibera di Giunta regionale 22 giugno 2022 n. 187 sono sostituite da nuove linee guida, aggiornate e adeguate alle disposizioni della presente legge, da adottare entro 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge. La stessa disposizione vale per la delibera di giunta regionale 21 aprile 2023 n. 158 e per la delibera di Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 621.
2. In attuazione dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, con Linee guida o regolamenti, la Regione può stabilire e rafforzare le modalità di presentazione degli studi di impatto ambientale, può individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi, nonché i tempi per l'effettuazione della valutazione di incidenza.
3. Dopo la pubblicazione della presente legge, la Regione adotta altresì gli atti attuativi previsti nei titoli II, III, IV della presente legge, nei termini ivi previsti.

TITOLO VI

Abrogazione di norme e norme transitorie

Art. 36

Vigenza e norme transitorie

1. La presente legge si applica ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, di semplificazione e di liberalizzazione, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, che siano in corso al momento della pubblicazione della presente legge. Per procedimenti in corso si intendono quelli per i quali prima della pubblicazione della presente legge sia stata depositata la domanda, via PEC o al protocollo dell'ufficio competente.
2. Le Linee guida regionali adottate con la delibera di Giunta regionale 22 giugno 2022 n. 187 cessano di avere efficacia dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Le suddette linee guida si applicano ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, nell'attesa dell'adozione delle nuove Linee guida adottate ai sensi dell'art. 35 della presente legge, le previsioni delle "aree non idonee" figuranti nelle Linee guida adottate con delibera di Giunta regionale 22 giugno 2022 n. 187 e nelle tabelle regionali allegate, nonché i corrispondenti effetti di divieto per non compatibilità assoluta, sono da intendersi nel senso di un elevato grado di non compatibilità, con eventuali e residuali spazi di compatibilità, valutabili secondo le norme vigenti.

Art. 37

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 22 del 2009 è abrogata.
2. La legge regionale 16 dicembre 2014 n. 23 è abrogata.
3. La delibera di giunta regionale 21 aprile 2023 n. 158 cessa di avere efficacia dopo 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.
4. La delibera di Giunta regionale 22 giugno 2022 n. 187 cessa di avere efficacia dopo 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.
5. La delibera di Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 621 cessa di avere efficacia dopo 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 38

Rinvio a disposizioni statali ad effetto transitorio

1. Resta ferma la disposizione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 21 novembre 2025 n. 175, per cui gli articoli 11-bis comma 1 e 11- quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto - legge 21 novembre 2025 n. 175, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
2. Resta fermo che nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la Regione può ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 39

Clausola di invarianza finanziaria

1. Alla presente legge si provvede senza ulteriori o nuove variazioni della finanza pubblica.

Art. 40

Entrata in Vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.